PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2478 di mercoledì 29 settembre 2010

I quesiti sul decreto 81: sulle dimissioni del RSPP

Sull'obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza delle dimissioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A cura di G. Porreca.

Commento a cura di G. Porreca.

Quesito
Rivesto il ruolo di RSPP sia interno che esterno per due aziende dello stesso gruppo imprenditoriale. Da qualche mese ho deciso di dimettermi e di intraprendere la libera professione. La domanda che pongo è la seguente: avendo deciso di dare le dimissioni anche come RSPP è opportuno o obbligatorio trasmettere le stesse agli enti quali lo SPESAL, la Direzione Provinciale del Lavoro, o altri? Non leggo in merito riferimenti normativi.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD017] ?#>

Risposta
L'obbligo della comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, già previsto dal comma 11 dell'art. 8 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, è stato abrogato con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e quindi di conseguenza si deve ritenere abrogato anche l'obbligo di comunicare una eventuale sostituzione dello stesso con un altro RSPP. Comunque in ogni caso non è mai stato obbligatorio e non lo è neanche attualmente comunicare le dimissioni del RSPP agli organi di vigilanza.
Quello che invece è obbligatorio, ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 è l'indicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel documento di valutazione dei rischi (DVR) ed è in tale documento che deve essere riportata la indicazione sulle dimissioni del RSPP e la sostituzione dello stesso con il nuovo RSPP.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
